



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"
PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032
Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352
Piazza Bonola 1 - 28069 SOZZAGO

DECRETO N. 1/2020

OGGETTO: RECEPIMENTO ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1/2020 E NOTA ESPLICATIVA REGIONE PIEMONTE – UNITA' DI CRISI PROTEZIONE CIVILE PROT. N. 8745/A1821A/2020 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO COVID-19.

IL SINDACO

- RICHIAMATA** l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte n. 1 in data 23.2.2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- RICHIAMATA** altresì la nota esplicativa della Regione Piemonte – Unità di crisi Protezione civile prot. n. 8745/A1821A del 24.2.2020 contenente chiarimenti applicativi in merito alla succitata ordinanza n. 1/2020;
- RITENUTO** per tale motivo di dover procedere al recepimento dei sopracitati provvedimenti;
- VISTE** le disposizioni del Vescovo Franco Giulio Brambilla sulle misure da prendere per contenere l'infezione da coronavirus emanate in data 24.2.2020;
- VISTI** gli artt. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, 117 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, nonché 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO** lo Statuto comunale;
- VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DECRETA

1) di recepire nel presente unico atto i provvedimenti sopra richiamati come segue:

-- dall'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, n. 1 in data 23.2.2020 e relativa nota esplicativa della Regione Piemonte – Unità di crisi Protezione civile prot. n. 8745/A1821A del 24.2.2020:

“

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;

NOTA

La lettera a) dell'articolo 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni o iniziative o eventi che determinino concentrazioni di persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico.

In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni, iniziative o eventi che, comportando l'afflusso di pubblico, possano determinare un rischio di tipo sanitario.

Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni, eventi di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc, ivi comprese le discoteche, le sale da ballo ed i locali di intrattenimento¹.

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (es. allenamenti sportivi), escludendo l'utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l'utilizzo dei servizi igienici.

b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

NOTA

Non rientrano nelle attività espressamente sospese dall'articolo 1 comma 2 punto b) i centri linguistici privati, i centri musicali non rientranti nella lettera b) e privi dell'afflusso di pubblico e le scuole guida.

c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

NOTA

¹ attività regolamentata da autorizzazione per il pubblico intrattenimento

Sono escluse dalla sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati.

3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;

h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

i) Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID 19;

j) Evitare tutti i contatti ravvicinati;

k) Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.

Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti. 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale;

6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;

7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall'Unità di Crisi.

Art. 2

(Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.

La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le previsioni contenute nel Codice penale.”

2) Relativamente alle manifestazioni religiose, essendo intervenuta apposita disposizione del Vescovo di Novara, si rimanda alla comunicazione della Diocesi che testualmente recita:

“Nei giorni dal 24 al 29 febbraio compreso sono sospese in tutte le parrocchie della diocesi le attività pastorali che prevedano la presenza di gruppi di persone, in particolare sono sospese le attività di catechismo e le iniziative degli oratori.

2. Sono inoltre sospese tutte le attività pubbliche svolte dagli Uffici di Curia e quelle predisposte a livello diocesano.

3. In seguito alla precisazione della Regione Piemonte relativa alle “manifestazioni religiose” sono sospese tutte le celebrazioni religiose, comprese le celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo, fino a sabato 29 febbraio compreso.

4. Nel caso di esequie si potrà prevedere una benedizione data alla salma presso il cimitero alla presenza dei parenti. La Santa Messa in suffragio del defunto sarà celebrata in data da stabilire con gli stessi parenti.

5. Le celebrazioni con concorso di popolo per l'imposizione delle Ceneri, programmate per il 26 febbraio 2020, siano sospese. Invito le famiglie e ogni cristiano a vivere questa giornata secondo lo spirito quaresimale con la preghiera, il digiuno e le opere di carità. La celebrazione dell'eucarestia con il rito dell'imposizione delle Ceneri potrà essere spostata a domenica 1° marzo.

Queste disposizioni hanno carattere vincolante, benché provvisorie in attesa di ulteriori indicazioni che verranno date.

Invito tutti a valorizzare la preghiera personale in famiglia, soprattutto la preghiera mariana del Rosario, affinché la Vergine Maria, che veneriamo nei nostri Santuari diocesani, ci aiuti ad entrare nello spirito della Quaresima. Manteniamo viva la speranza, accompagnando con la preghiera i malati, gli operatori sanitari e tutti coloro che si stanno adoperando per contrastare l'evolversi di tale situazione epidemiologica.”

INFORMA

che i numeri utili per l'emergenza sanitaria sono i seguenti:

- **112** numero di emergenza nazionale;
- **1500** numero verde del Ministero della Salute;
- **800333444** numero verde della Regione Piemonte attivo ed autorizzato a ricevere segnalazioni di cittadini che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori.

Per informazioni e chiarimenti è possibile, inoltre, scrivere una e-mail all'indirizzo **800333444@regione.piemonte.it**.

IL SINDACO

Avv. Zucco Carla

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)